



*Ministero dell'Interno*  
**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
*DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI*

CIRCOLARE N. 19 / 2010  
Prot n. 589

Roma, 3 marzo 2010

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
(ESCLUSI QUELLI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA,  
DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA)

LORO SEDI

*E, PER CONOSCENZA,*

AI PREFETTI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA,  
DELLA SICILIA E DELLA SARDEGNA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCIE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

**Oggetto:** Decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2010 recante: "Rivalutazione dei limiti di spesa per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni regionali."

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 1° marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 50 del 2 marzo 2010*, sono stati fissati i nuovi limiti delle spese per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni regionali.

Tali limiti sono stati determinati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, commi 1 e 4, lett. a), della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e dell'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, per il periodo anno 2004 - anno 2009.

In particolare la parte dispositiva del citato provvedimento ministeriale reca i seguenti aggiornamenti:

- le cifre fisse, indicate dall'articolo 5, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, relative ai limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale nonché di



*Ministero dell'Interno*  
**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
*DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI*

ciascun candidato in una lista regionale, sono rivalutate all'anno 2009 da euro 34.247,89 a euro 38.802,85;

- l'importo di euro 0.0054, relativo all'incremento previsto per i candidati di una lista provinciale, indicato all'art. 5, comma 1, primo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è rivalutato in euro 0,0061.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Paolo Guglielman